

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I783 - ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING

Provvedimento n. 27974

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26064 dell'8 giugno 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I783 - Accordo tra operatori del settore Vending, con il quale l'Autorità ha accertato che i comportamenti posti in essere da Gruppo Argenta S.p.A.; D.A.E.M. S.p.A. e le sue controllate Molinari S.p.A., Dist.illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l. e Govi S.r.l. (tutte appartenenti al gruppo Buonristoro); GE.SA. S.p.A.; Gruppo Illiria S.p.A.; IVS Italia S.p.A.; Liomatic S.p.A.; Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.); Sellmat S.r.l.; Serim S.r.l.; Sogeda S.r.l.; Supermatic S.p.A. e CONFIDA (Associazione Italiana Distribuzione Automatica), consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese parti su prezzi, ambiti territoriali di operatività e rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alla gestione dei distributori automatici e semi-automatici, costituivano un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE, sanzionando le suddette imprese;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") n. 9050 del 28 luglio 2017 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla Ovdamatic S.r.l. e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell'8 giugno 2016 nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione a carico della Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.);

VISTO il proprio provvedimento n. 26753 del 20 settembre 2017 con cui è stato avviato un procedimento volto alla rideterminazione della predetta sanzione nei confronti della Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.);

VISTO il proprio provvedimento n. 27017 del 31 gennaio 2017 con cui è stata rideterminata la sanzione irrogata alla società Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.), sino ad un importo di 1.459.190 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6565 del 1° ottobre 2019 con cui, in accoglimento del ricorso incidentale di Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.), è stato annullato il provvedimento n. 26064 dell'8 giugno 2016 nella sola parte di determinazione della sanzione a carico della Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.);

VISTA la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“la circostanza attenuante costituita dall’aver svolto un ruolo marginale alla partecipazione dell’infrazione avrebbe dovuto essere applicata dall’Autorità avuto riguardo a quanto emerso dall’istruttoria [...] Se, infatti, le deduzioni dell’appellante non sono sufficienti a fare ritenere non sussistente la sua partecipazione all’intesa unica e complessa, le stesse avrebbero dovuto indurre l’Autorità ad applicare la circostanza attenuante in esame”*.

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, come individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva di detta pronuncia, in cui è stato ritenuto che *“Nella specie, pertanto, la sanzione deve essere ridotta del 15 per cento”*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal Consiglio di Stato nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.) risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6565 del 1° ottobre 2019, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26064 dell’8 giugno 2016 nei confronti di Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.), come già rideterminata con provvedimento n. 27017 del 31 gennaio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che in conformità alle indicazioni e al parametro indicato del giudice amministrativo la sanzione irrogata a Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.), pari a 1.459.190 euro, deve essere ridotta di una percentuale del 15% e che l’ammontare finale della sanzione da irrogare a Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.) risulta quindi pari a 1.240.312 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare alla Ovdamatic S.r.l. (ora Ovdamatic S.p.A.) per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26064 dell’8 giugno 2016, è rideterminata nella somma di 1.240.312 euro.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
